

STATUTO DEL TENNIS CLUB CUREGLIA

I.GENERALITÀ

Art. 1

È costituita una Associazione retta dagli art. 60 e seguenti CCS denominata “Tennis Club Cureglia” con sede e domicilio legale in Cureglia e regolata dal presente statuto.

Il Tennis Club Cureglia è affiliato a Swiss Tennis e all’Associazione regionale Tennis Ticino.

Art. 2

Scopo dell’Associazione è di promuovere lo sport del tennis nonché di favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i suoi soci.

L’Associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 3

L’Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci per far fronte ai debiti sociali.

II.SOCI

Art. 4

L’Associazione si compone di:

- a. soci attivi
- b. soci juniori
- c. soci onorari
- d. soci finanziatori

a. Sono soci attivi coloro che (i) hanno compiuto il 18.mo anno di età e svolgono una attività tennistica, agonistica o amatoriale, (ii) hanno sottoscritto una valida quota sociale per la stagione estiva e/o invernale e (iii) hanno integralmente pagato la relativa tassa sociale. Rimane riservata la facoltà del Comitato di esentare parzialmente o integralmente dal pagamento di tasse sociali stagionali per motivi giustificati.

b. Sono soci juniori coloro che (i) sino al 17.mo anno di età compreso, svolgono una attività tennistica, agonistica o amatoriale, (ii) hanno sottoscritto una valida quota sociale per la stagione estiva e/o invernale e (iii) hanno integralmente pagato la relativa tassa sociale. Rimane riservata la facoltà del Comitato di esentare parzialmente o integralmente dal pagamento di tasse sociali stagionali per motivi giustificati. Essi possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

c. Sono soci onorari coloro che per particolare benemerenza verso il club sono proclamati tali dall’Assemblea su proposta del Comitato.

Il socio onorario gode dei medesimi diritti del socio attivo ma non è soggetto all’obbligo del pagamento delle quote sociali stagionali.

d. Sono soci finanziatori coloro che hanno contribuito con un prestito esente da interessi o con una elargizione di almeno CHF 2'000.-- al finanziamento del Club. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee ed in ogni tempo facoltà di diventare soci attivi.

Art. 5

Il diritto di dimettersi è garantito.

La tassa sociale per la stagione in corso è comunque dovuta per intero.

La qualità di socio non può essere alienata.

Art. 6

Il socio che non adempisse ai propri obblighi verso il club, che nuocesse agli interessi dello stesso o comunque si rendesse indegno di appartenervi, può essere escluso dal club per decisione assembleare su proposta del Comitato. L'esclusione dal club dovrà essere notificata all'interessato mediante lettera raccomandata; essa non libera il socio dal pagamento della tassa sociale per la stagione in corso.

Art. 7

I soci hanno diritto a presentare mozioni al Comitato.

I soci che si ritenessero ingiustamente colpiti da decisioni del Comitato possono appellarsi entro dieci giorni da tale decisione all'Assemblea generale dei soci, mediante lettera raccomandata controfirmata da almeno cinque soci del Club aventi diritto di voto.

III.ORGANI SOCIALI

Art. 8

Essi sono:

- a. L'Assemblea generale dei soci
- b. Il Comitato
- c. I revisori dei conti

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato, una volta l'anno, entro la fine di ottobre.

Assemblee generali straordinarie possono aver luogo se il Comitato lo ritiene necessario o su proposta motivata e firmata da almeno un quinto dei soci attivi.

L'Assemblea decide sulle questioni all'ordine del giorno, ed in particolare sono di sua competenza:

- l'approvazione del verbale della seduta precedente
- la nomina del Presidente, del Comitato, dei revisori dei conti
- l'approvazione dei conti e lo scarico al Comitato
- le modifiche del presente statuto
- l'esclusione di un socio

Art. 9

L'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, dev'essere convocata almeno venti giorni prima della data stabilita e comunicata ai soci con l'elenco delle trattande.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci aventi diritto di voto presenti. È esclusa la rappresentanza per procura.

Essa è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua vece, dal vicepresidente.

Le decisioni assembleari sono prese a maggioranza dei voti presenti (metà + 1).

Art. 11

La revisione dello statuto sociale può avvenire unicamente con l'adesione dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 12

Il **Comitato** è composto di un numero variabile da 5 a 9 di soci aventi diritto di voto o stati tali per almeno cinque anni.

Nel Comitato deve esserci una rappresentanza equilibrata di genere (idealmente almeno il 30%).

I membri di Comitato sono eletti per un periodo di carica di 3 anni e possono essere rieletti. Se un membro del Comitato dimissiona durante l'anno sociale, esso può essere sostituito subito dal Comitato stesso, a titolo provvisorio fino alla prossima assemblea generale.

Il periodo di carica inizia con l'Assemblea generale ordinaria del 2026.

Il periodo di carica complessivo di un membro di Comitato non può superare i 12 anni o i 15 anni se almeno un periodo di carica è quello di Presidente.

Art. 13

Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi; per esso firmerà il Presidente o Vicepresidente congiuntamente con un altro membro del Comitato.

Art. 14

In seno al Comitato vengono nominati:

- il vicepresidente
- il segretario
- il cassiere
- il responsabile juniori

Il Comitato è competente per tutte le questioni che non sono di pertinenza dell'Assemblea generale. Esso porta a compimento le deliberazioni dell'Assemblea generale, ne allestisce l'ordine del giorno, provvede all'amministrazione generale, elabora i regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione.

I membri di Comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.

Svolgono le loro attività esclusivamente nell'interesse dell'Associazione.

Qualora vi sia la possibilità di un conflitto d'interessi per un membro di Comitato in merito ad una decisione del Comitato stesso, tale persona deve informare il Presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di Comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto d'interessi deve essere inserita a verbale.

Se il conflitto d'interessi riguarda il Presidente, questi ne informerà il suo vicepresidente.

Se il membro di Comitato interessato nega l'accusa di conflitto d'interessi, il Comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il membro in questione.

I membri di Comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'Associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a CHF 100.--.

Art. 15

I revisori dei conti sono due e vengono nominati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato. Essi possono essere soci dell'Associazione.

Essi controlleranno l'amministrazione del cassiere che chiuderà i conti al 31 marzo di ogni anno e presenteranno il loro rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria. Restano in carica due anni e sono rieleggibili.

IV. SCIOGLIMENTO DEL CLUB*Art. 16*

Il club si scioglie per decisione di un'Assemblea generale con l'adesione della maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Art. 17

In caso di scioglimento l'Assemblea generale prenderà decisioni necessarie per la liquidazione e per la destinazione dell'eventuale patrimonio sociale esistente.

V. DISPOSIZIONI FINALI*Art. 18*

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero nonché gli statuti, regolamenti di Swiss Tennis e dell'Associazione regionale Tennis Ticino.

Il presente Statuto nonché gli statuti, regolamenti dell'International Tennis Federation (ITF), di Swiss Tennis, dei suoi organi e commissioni competenti e dell'Associazione regionale Tennis Ticino sono vincolanti per il Tennis Club Cureglia, i suoi soci, i/le suoi/sue giocatori/-trici e funzionari/-e.

In quanto affiliato di Swiss Tennis, il Tennis Club Cureglia e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica. I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping e dallo statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

Le comunicazioni del Comitato ai soci avvengono per iscritto o per e-mail.